



2026/1519

14.10.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1519 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2026

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che il depositario centrale di titoli deve fornire all'autorità competente ai fini del processo di riesame e valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 909/2014 dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevedono la conseguente modifica di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Considerando il rafforzamento del ruolo delle autorità rilevanti e, se del caso, delle autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ nel processo di riesame e valutazione previsto dal regolamento (UE) n. 909/2014, le autorità competenti dovrebbero trasmettere a tali autorità le informazioni necessarie per svolgere il loro ruolo, che, oltre al funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal depositario centrale di titoli (CSD), ora riguarda anche la conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 e ad altre prescrizioni del diritto dell'Unione concernenti tale funzionamento. Alla luce del fatto che, a norma del regolamento (UE) 2023/2845, la frequenza del riesame è stata estesa a tre anni, i CSD dovrebbero essere tenuti a segnalare alle autorità competenti nuove informazioni. È inoltre necessario rendere più prevedibili gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di ridurre gli oneri amministrativi sia per i CSD che per le autorità competenti nonché le richieste di informazioni ad hoc.
- (3) Per garantire un livello minimo di armonizzazione, consentire alle autorità competenti di confrontare le informazioni ricevute e promuovere la convergenza in materia di vigilanza, i CSD dovrebbero fornire alle rispettive autorità competenti una sintesi delle principali modifiche apportate alle disposizioni, alle strategie, alle procedure e ai meccanismi ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 a partire dal più recente riesame di tali disposizioni, strategie, procedure e meccanismi da parte delle rispettive autorità competenti. Dato che, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, la frequenza minima di riesame e valutazione è stata estesa e tenendo conto dei nuovi elementi evidenziati grazie all'esperienza in materia di vigilanza

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L, 2023/2845, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

acquisita dall'introduzione del processo di riesame e valutazione, tale segnalazione dovrebbe contenere informazioni più dettagliate sulle modifiche apportate durante il pertinente periodo del riesame agli elementi fondamentali riguardanti la struttura e il funzionamento del CSD dal punto di vista della vigilanza. Tali elementi fondamentali dovrebbero includere la struttura di gruppo del CSD, la direzione e gli azionisti, le attività svolte o i servizi prestati nonché la cessazione dei servizi e dei collegamenti. È opportuno includere nella serie di informazioni da fornire periodicamente alle autorità competenti per il riesame e la valutazione una serie di informazioni riguardanti le modifiche del quadro di gestione dei rischi del CSD, in termini di rischi giuridici, rischi commerciali generali e rischi operativi.

- (4) Dato che i CSD possono prestare i loro servizi a livello transfrontaliero, in altri Stati membri e in paesi terzi, il riesame delle disposizioni, delle strategie, delle procedure e dei meccanismi attuati da un CSD ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 909/2014, nonché la valutazione dei rischi ai quali il CSD è, o potrebbe essere, esposto o che esso genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o la stabilità dei mercati finanziari dovrebbero riguardare tali attività transfrontaliere. I CSD dovrebbero pertanto fornire alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle loro attività transfrontaliere, riguardanti tra l'altro le giurisdizioni dei partecipanti o degli emittenti e il diritto applicabile ai titoli per i quali forniscono servizi di base. Tali informazioni consentirebbero alle autorità di comprendere a fondo i rischi operativi, giuridici e di liquidità associati alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte dei CSD.
- (5) Per garantire che le autorità competenti siano in grado di monitorare se i CSD individuano, valutano e gestiscono correttamente la loro esposizione al rischio giuridico, i CSD dovrebbero informarle in merito a eventuali modifiche del loro quadro di gestione del rischio giuridico nel corso del periodo del riesame.
- (6) Onde garantire che i CSD rispettino in ogni momento le condizioni di autorizzazione, è opportuno monitorare attentamente i progressi compiuti nel dare seguito alle eventuali conclusioni e raccomandazioni in sospeso formulate dalle autorità competenti. I CSD dovrebbero informare le rispettive autorità competenti in merito alle misure adottate per dare seguito a tali conclusioni e raccomandazioni in sospeso nell'ambito del processo di riesame e valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. In particolare, i CSD che hanno ottenuto un rating del rischio da parte di terzi a norma dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2017/392 dovrebbero segnalare periodicamente qualsiasi variazione di tale rating verificatasi durante il periodo del riesame.
- (7) I CSD restano responsabili di eventuali problemi sorti in relazione ad attività o servizi esternalizzati, che possono avere un impatto diretto sulla gestione dei sistemi di regolamento titoli. Al fine di garantire che i contratti di esternalizzazione prevedano una sorveglianza e un controllo adeguati delle funzioni esternalizzate da parte dei CSD, questi ultimi dovrebbero informare periodicamente le rispettive autorità competenti in merito a modifiche sostanziali di tali contratti durante il periodo del riesame.
- (8) Il regolamento netto differito comporta rischi di credito e di liquidità. I CSD dovrebbero pertanto informare periodicamente le rispettive autorità competenti in merito alle modalità di gestione di tali rischi di credito e di liquidità.
- (9) A norma dell'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/392, i CSD sono tenuti a riesaminare periodicamente i loro obiettivi operativi per integrare nuovi sviluppi tecnologici e commerciali. Ne consegue che, per consentire alle autorità competenti di effettuare correttamente il riesame e la valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, i CSD dovrebbero anche informare le rispettive autorità competenti in merito all'esito di tale riesame e, in particolare, in merito ai processi e alle attività che contribuiscono alla prestazione dei loro servizi nonché ai sistemi informatici di supporto.
- (10) Il rischio operativo è uno dei principali rischi cui i CSD sono esposti continuamente. I CSD dovrebbero pertanto informare le rispettive autorità competenti in merito ai rischi operativi cui hanno fatto fronte durante il periodo del riesame e alle procedure da essi seguite per attenuare tali rischi. Per lo stesso motivo, i CSD dovrebbero informare periodicamente le rispettive autorità competenti in merito all'esito dei test e dei riesami condotti con gli utenti riguardanti le politiche, le procedure e i dispositivi operativi.

- (11) A norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 909/2014, i CSD sono tenuti a incoraggiare l'effettuazione del regolamento il prima possibile (*early settlement*) nell'ambito della data prevista per il regolamento, a monitorare i mancati regolamenti delle operazioni e a stabilire procedure per facilitare il regolamento delle operazioni che non sono regolate alla data prevista, mediante penali pecuniarie, segnalazioni sui mancati regolamenti ed eventualmente l'acquisto forzoso obbligatorio. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare le eventuali modifiche che i CSD attuano in tale settore durante il periodo del riesame ai fini del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, i CSD dovrebbero fornire periodicamente informazioni sugli sviluppi riguardanti le misure da essi messe in atto per prevenire e gestire i mancati regolamenti.
- (12) Affinché i CSD abbiano la capacità di agire tempestivamente in caso di inadempimento di uno o più dei loro partecipanti, le regole e le procedure volte ad assicurare che tale azione sia intrapresa dovrebbero essere verificate e riesaminate periodicamente. Per consentire alle autorità competenti di individuare i rischi ai quali i CSD potrebbero essere esposti, i CSD dovrebbero informare le rispettive autorità competenti in merito all'esito di tali test e riesami.
- (13) A norma dell'articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2017/392, i CSD sono tenuti a riesaminare e aggiornare periodicamente la loro politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro. Per consentire alle autorità competenti di effettuare correttamente il riesame e la valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, i CSD dovrebbero fornire alle rispettive autorità competenti i risultati di tali riesami e aggiornamenti periodici.
- (14) I CSD possono ricorrere a misure o strumenti per subordinare la consegna dei titoli al pagamento della gamba contante gestita al di fuori del suo sistema per le istruzioni di regolamento senza pagamento. Data la pertinenza di tali misure o strumenti per il sistema di regolamento titoli, i CSD dovrebbero informare le rispettive autorità competenti in merito alla loro attuazione durante il periodo del riesame.
- (15) L'introduzione di nuovi obblighi di informazione può comportare modifiche della struttura di segnalazione dei CSD. Al fine di concedere ai CSD tempo sufficiente per effettuare tali modifiche, è opportuno rinviare di un anno la data di applicazione di talune disposizioni.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/392.
- (17) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (18) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/392

Il regolamento delegato (UE) 2017/392 è così modificato:

- (1) all'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del riesame e della valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce alla sua autorità competente tutte le informazioni seguenti:

- a) informazioni di cui agli articoli 41 e 42 del presente regolamento;

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

- b) una relazione sulle attività del CSD per il periodo del riesame in questione e sulle modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 notificate nel corso del periodo del riesame, unitamente a tutti i documenti connessi, contenente informazioni sui seguenti aspetti pertinenti per il periodo del riesame:
- i) le modifiche riguardanti la prestazione dei servizi di base e accessori del CSD, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, nel suo Stato membro d'origine e, se del caso, in altri Stati membri e in paesi terzi;
 - ii) le modifiche riguardanti il governo societario e la struttura organizzativa del CSD, compreso il numero di dipendenti;
 - iii) le modifiche apportate al quadro di gestione dei rischi del CSD per quanto riguarda i rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 909/2014, che dimostrino il legame tra le modifiche introdotte e la valutazione da parte del CSD dell'evoluzione del panorama dei rischi cui è esposto, mediante una classificazione dei rischi principali;
 - iv) una sintesi delle attività del comitato degli utenti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 909/2014, che comprenda il numero di riunioni, pareri e consulenze forniti, indicandone gli argomenti e individuando, se del caso, quelli che non sono stati seguiti dall'organo di amministrazione del CSD;
 - v) le principali modifiche apportate all'esternalizzazione da parte del CSD di servizi e attività di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - vi) informazioni dettagliate sulle modifiche sostanziali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, compresi gli eventi seguenti se notificati durante il periodo del riesame:
 - (1) modifiche riguardanti la struttura del gruppo cui appartiene il CSD, l'alta dirigenza, l'organo di amministrazione e gli azionisti a norma dell'articolo 27 bis del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - (2) modifiche riguardanti un'attività o un servizio esistente in un contesto diverso da quello di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, laddove la descrizione dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da l) a p), del presente regolamento dovrebbe essere modificata;
 - (3) cessazione di un servizio del CSD;
 - (4) cessazione di un collegamento tra CSD;
 - (5) modifiche del quadro di gestione dei rischi del CSD che incidono sul calcolo dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 909/2014;
- c) eventuali informazioni supplementari richieste dall'autorità competente che siano necessarie a:
- i) valutare se il CSD ha rispettato gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame;
 - ii) valutare i rischi ai quali il CSD è, o potrebbe essere, esposto o che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari.»;
- (2) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Informazioni da fornire periodicamente ai fini di ciascun riesame e di ciascuna valutazione

Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente tutti gli elementi seguenti:

- a) ultimo bilancio completo sottoposto a revisione del CSD, compreso quello consolidato a livello di gruppo;
- b) versione sintetica del più recente bilancio intermedio del CSD;
- c) decisioni dell'organo di amministrazione che seguono il parere del comitato degli utenti e decisioni dell'organo di amministrazione che non seguono il parere del comitato degli utenti;

- d) informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti il CSD, in particolare inerenti a questioni di natura fiscale e di insolvenza o a questioni che possono esporre il CSD a costi finanziari o reputazionali;
- e) informazioni su procedimenti di natura civile o amministrativa o qualsiasi altro procedimento giudiziario o extragiudiziale in corso riguardanti un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza che possono avere un impatto negativo sul CSD;
- f) eventuali decisioni finali derivanti dai procedimenti di cui alle lettere d) ed e);
- g) una copia dei risultati delle prove per la continuità operativa o il ripristino in caso di disastro o di esercizi analoghi svolti durante il periodo del riesame di cui all'articolo 79 del presente regolamento e dei riesami dell'audit di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
- h) relazione sugli incidenti operativi verificatisi durante il periodo del riesame che hanno influenzato la regolare prestazione di servizi di base, informazioni sulla classificazione di tali incidenti, le misure adottate per porvi rimedio e i risultati delle misure stesse;
- i) una relazione che indichi se gli obiettivi di affidabilità operativa stabiliti dal CSD, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento, in particolare gli obiettivi di rendimento operativo e gli obiettivi relativi al livello di servizio promesso per i suoi servizi e i suoi sistemi di regolamento titoli, sono stati raggiunti e che contenga:
 - i) informazioni sulle azioni intraprese dal CSD per controllare e valutare periodicamente gli obiettivi di affidabilità operativa e per riferire in merito a tali obiettivi, come previsto all'articolo 70, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento;
 - ii) una valutazione della disponibilità di tali sistemi durante il periodo del riesame, misurata su base giornaliera come percentuale di tempo in cui i sistemi sono operativi e funzionanti in base ai parametri concordati;
- j) una sintesi dei tipi di intervento manuale effettuati dal CSD nel processo di regolamento automatico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (*);
- k) i piani per il risanamento e la liquidazione ordinata, di cui all'articolo 22 bis del regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare informazioni su eventuali modifiche significative apportate a tali piani e al piano di risoluzione del CSD durante il periodo del riesame, qualora un tale piano di risoluzione sia istituito o mantenuto per il CSD;
- l) informazioni riguardanti eventuali reclami formali ricevuti dal CSD durante il periodo del riesame, in particolare su tutti gli elementi seguenti:
 - i) natura del reclamo;
 - ii) gestione ed esito del reclamo;
 - iii) data di chiusura della gestione del reclamo;
- m) informazioni sugli eventuali casi in cui il CSD ha rifiutato l'accesso ai suoi servizi a partecipanti esistenti o potenziali, emittenti, altri CSD o altre infrastrutture di mercato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 2, e dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- n) una relazione sulle modifiche significative che incidono sui collegamenti tra CSD stabiliti dal CSD e che hanno un impatto sulle condizioni di cui al capo XII del presente regolamento, comprese le modifiche riguardanti:
 - i) il tipo di collegamento tra CSD;
 - ii) i meccanismi e le procedure utilizzati per il regolamento in tali collegamenti tra CSD;
- o) informazioni su tutti i casi di conflitti di interessi che si sono verificati durante il periodo del riesame, in particolare sul modo in cui i conflitti sono stati gestiti;

- p) informazioni su controlli e audit interni effettuati dal CSD durante il periodo del riesame, in particolare:
 - i) le verifiche del quadro e dei sistemi di gestione del rischio operativo del CSD di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;
 - ii) le verifiche regolari e indipendenti del CSD di cui all'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 51 e all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento;
- q) informazioni su eventuali violazioni individuate del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese quelle individuate attraverso il canale di cui all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento;
- r) informazioni dettagliate su eventuali azioni disciplinari adottate dal CSD durante il periodo del riesame, compresi i casi di sospensione di partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 con indicazione del periodo di sospensione e dei motivi di tale sospensione;
- s) la strategia commerciale generale del CSD e un piano di attività dettagliato per i servizi forniti dal CSD riguardante almeno il successivo periodo del riesame;
- t) informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardo alla gestione del rischio giuridico da parte del CSD di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 31 del presente regolamento;
- u) informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame ai sistemi di gestione e di controllo dei rischi del CSD come pure agli strumenti informatici di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento che il CSD ha messo in atto per gestire il rischio commerciale;
- v) se il CSD ha ottenuto un rating del rischio da parte di terzi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento, informazioni su eventuali variazioni di tale rating del rischio durante il periodo del riesame, comprese tutte le informazioni pertinenti a sostegno di tale rating;
- w) informazioni sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardanti la gestione, da parte del CSD, delle attività o dei servizi esternalizzati a terzi di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 909/2014, comprese informazioni sulle modifiche riguardanti:
 - i) la condivisione del personale di cui all'articolo 49 del presente regolamento;
 - ii) i metodi utilizzati per monitorare il livello delle attività e dei servizi esternalizzati di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
- x) una relazione sulle modifiche apportate durante il periodo del riesame riguardanti la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi di credito e di liquidità derivanti dal ricorso al regolamento netto differito di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;
- y) informazioni sulle azioni intraprese dal CSD durante il periodo del riesame per riesaminare i suoi obiettivi operativi al fine di integrare i nuovi sviluppi tecnologici e commerciali di cui all'articolo 70, paragrafo 7, del presente regolamento;
- z) informazioni riguardanti:
 - i) la valutazione, da parte del CSD, dei rischi operativi cui quest'ultimo ha dovuto far fronte durante il periodo del riesame, compresi i rischi operativi cui sono stati esposti i partecipanti principali, segnalando con regolarità all'alta dirigenza le esposizioni al rischio operativo e le perdite derivanti da rischi operativi;
 - ii) le procedure seguite per attenuare tali esposizioni e perdite, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento;
- a bis) informazioni sull'esito dei test e dei riesami delle politiche, delle procedure e dei dispositivi operativi, di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento, che il CSD ha effettuato con gli utenti durante il periodo del riesame;

- a ter) informazioni su eventuali aggiornamenti riguardanti l'analisi di impatto sulle attività aziendali e l'analisi del rischio effettuate dal CSD durante il periodo del riesame, che derivano dal riesame annuale o da qualsiasi riesame ad hoc eseguito dallo stesso a seguito di un incidente rilevante o di modifiche operative significative e che tengono conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compresi quelli informatici e di mercato, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'articolo 77, paragrafo 3, del presente regolamento;
- a quater) informazioni sugli sviluppi riguardanti le misure adottate dal CSD per prevenire e gestire i mancati regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 nonché agli articoli da 4 a 15 del regolamento delegato (UE) 2018/1229;
- a quinquies) informazioni sull'esito dei test delle regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, che il CSD ha effettuato durante il periodo del riesame;
- a sexies) informazioni sul riesame o sull'aggiornamento, da parte del CSD, della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro di cui all'articolo 80 del presente regolamento, che ha avuto luogo durante il periodo del riesame;
- a septies) informazioni sulle misure o sugli strumenti utilizzati dal CSD durante il periodo del riesame per subordinare la consegna dei titoli al pagamento della gamba contante gestita al di fuori del suo sistema per le istruzioni di regolamento senza pagamento (FOP), se del caso;
- a octies) informazioni sugli eventuali progressi compiuti dal CSD nel rispondere alle conclusioni e alle raccomandazioni in sospeso formulate nell'autorizzazione o in precedenti riesami e valutazioni del CSD a norma dell'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Ai fini della lettera i), i CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune possono fornire degli estratti di segnalazioni rese disponibili nell'ambito del quadro giuridico, regolamentare e operativo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 per sostituire parti pertinenti della relazione di cui alla lettera menzionata.»;

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

(3) l'articolo 42 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
 - i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per ogni periodo del riesame, il CSD fornisce all'autorità competente i seguenti dati statistici per ogni anno civile o per ogni altro periodo stabilito dall'autorità competente»;
 - ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, che specifichi tutti gli elementi seguenti:
 - i) il paese in cui hanno sede;
 - ii) il loro codice LEI;
 - iii) la loro denominazione sociale;
 - b) elenco degli emittenti ai quali il CSD presta il servizio di cui alla sezione A, punto 1, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, che specifichi tutti gli elementi seguenti:
 - i) il paese in cui hanno sede;
 - ii) il loro codice LEI;
 - iii) la loro denominazione sociale»;

- iii) sono inserite le seguenti lettere b bis) e b ter):
 - «b bis) elenco delle emissioni di titoli registrate in conti titoli tenuti a livello centrale in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, che specifichi tutti gli elementi seguenti:
 - i) il codice ISIN dei titoli;
 - ii) il paese in cui ha sede l'emittente;
 - iii) il paese del diritto societario o di altra normativa analoga che disciplina l'emissione dei titoli;
 - iv) il codice LEI dell'emittente;
 - v) la denominazione sociale dell'emittente;
 - b ter) elenco delle emissioni di titoli registrate in conti titoli non tenuti a livello centrale in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, che specifichi tutti gli elementi seguenti:
 - i) il codice ISIN dei titoli;
 - ii) il paese in cui ha sede l'emittente;
 - iii) il codice LEI dell'emittente;
 - iv) la denominazione sociale dell'emittente;»;
- iv) la lettera d) è così modificata:
 - 1) i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:
 - «ii) per paese in cui ha sede il partecipante al quale sono forniti i servizi;
 - iii) per paese in cui ha sede l'emittente;»;
 - 2) è aggiunto il punto iv) seguente:
 - «iv) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che ne disciplina l'emissione;»;
- v) alla lettera f) è aggiunto il seguente punto iv):
 - «iv) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che ne disciplina l'emissione;»;
- vi) alla lettera h) è aggiunto il seguente punto iii bis):
 - «iii bis) per paese del diritto societario o di altra normativa analoga che disciplina l'emissione degli strumenti finanziari;»;
- vii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
 - «i) numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 909/2014;»;
- viii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
 - «l) il numero totale e il valore delle istruzioni di regolamento regolate attraverso ogni collegamento tra CSD, specificando:
 - i) il CSD collegato (il paese in cui ha sede, il LEI e la denominazione sociale) e il sistema di regolamento titoli collegato se il CSD ne gestisce diversi;
 - ii) il tipo di collegamento, come indicato di seguito:
 - (1) standard, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - (2) personalizzato, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), del regolamento (UE) n. 909/2014, per partecipante;
 - (3) indiretto, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 32), del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - (4) interoperabile, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 33), del regolamento (UE) n. 909/2014;

- iii) se il CSD è il CSD richiedente o quello cui è presentata la domanda, ai quali fini il CSD cui è presentata la domanda è considerato il CSD che presta il servizio di cui all'allegato, sezione A, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;»;

- b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*:

«2 *bis*. Qualora non sia disponibile, il valore nominale di cui al paragrafo 1 è fissato a zero per i titoli denominati in unità e registrati come tali nei sistemi di regolamento titoli.

2 *ter*. Le informazioni fornite dal CSD a norma del paragrafo 1, lettere da a) a f), riflettono la situazione alla fine dell'anno civile o del periodo di cui a tale paragrafo, a seconda dei casi.»;

- (4) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Informazioni da fornire alle autorità di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014

Per ogni periodo del riesame, l'autorità competente fornisce alle autorità rilevanti, all'ESMA e, ove applicabile, al collegio di cui all'articolo 24 *bis* del regolamento (UE) n. 909/2014 e all'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE tutte le informazioni seguenti:

- a) una relazione sulla valutazione, da parte dell'autorità competente, della conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 delle disposizioni, delle strategie, delle procedure e dei meccanismi attuati dal CSD, comprendente:
 - i) i piani di cui all'articolo 22 *bis* di tale regolamento;
 - ii) una valutazione dei rischi ai quali il CSD è, o potrebbe essere, esposto o che quest'ultimo genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli o per la stabilità dei mercati finanziari;
- b) eventuali penali o azioni correttive, siano esse già stabilite o ancora in fase di valutazione, nei confronti del CSD a seguito del riesame e della valutazione.

La relazione di cui al primo comma, lettera a), contiene informazioni riguardanti:

- a) il risultato della valutazione più recente riguardo alla conformità del CSD al regolamento (UE) 2022/2554, comprese le eventuali lacune individuate in materia di conformità e le relative raccomandazioni o misure correttive;
- b) se del caso, il risultato della valutazione riguardante questioni relative all'esternalizzazione o all'estensione delle attività e dei servizi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 909/2014;
- c) la prestazione di servizi transfrontalieri da parte del CSD;
- d) le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del regolamento (UE) n. 909/2014 derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento.»;

- (5) all'articolo 45, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) relazione sulla valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi ai quali il CSD è o potrebbe essere esposto o che esso genera per il corretto funzionamento dei mercati mobiliari o la stabilità dei mercati finanziari;».

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 3), lettera a), punti da ii) a vi), e punto 3), lettera a), punto viii), si applica a decorrere dal 3 novembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
